

È quanto prevede lo schema di decreto correttivo che sarà oggi all'esame del consiglio dei ministri

Codice appalti, sospensione parziale

Appalto integrato e trattativa privata: stop fino all'1/1/2007

DI ANDREA MASCOLINI

Suspensione del codice appalti fino al 1° gennaio 2007 ma limitatamente alle norme su centrali di committenza, trattativa privata, appalto integrato, dialogo competitivo e accordi quadro; trasferimento dall'autorità di vigilanza al ministero delle infrastrutture della vigilanza sulle Soa. È quanto previsto nello schema di decreto correttivo che il ministro Antonio Di Pietro presenterà oggi al consiglio dei ministri modificando il decreto legislativo 163/2006. Bisognerà poi verificare se anche in sede parlamentare un'analoga iniziativa potrà sovrapporsi a quella ministeriale. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni parlamentari dell'Unione, a partire dalla senatrice Anna Donati, presidente della commissione lavori pubblici, avevano espresso l'intenzione di presentare un emendamento sospensivo dell'entrata in vigore di tutte le norme del decreto 163/2006 (anche in questo caso di sei mesi, fino al 1° gennaio 2007), da introdurre nel decreto legge «proroga termini» in scadenza il 12 luglio.

Il decreto legislativo di Di Pietro avrà però tempi non brevi perché, come il 163, dovrà ricevere il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata stato-regioni-enti locali e delle commissioni parlamentari, prima della deliberazione definitiva del consiglio dei ministri e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il codice appalti finirà quindi per entrare in vigore comunque il 1° luglio prossimo e si dovrà attendere il completamento

Le novità

- Sospensione fino al 1° gennaio 2007 delle norme del codice appalti su appalto integrato, centrali di committenza, accordi quadro nei settori ordinari, dialogo competitivo, trattativa privata e divieto per l'impresa ausiliaria di svolgere il ruolo di subappaltatrice

- Trasferimento al ministero delle infrastrutture dei poteri di vigilanza sulle Soa (Società organismi di attestazione)

- Correzioni formali su 27 punti del codice

dell'iter dei pareri prima che diventi operativa la sospensione, parziale, fino al 1° gennaio 2007 (difficile che ciò avvenga prima della pausa estiva).

Le amministrazioni si troveranno quindi con il decreto in vigore nella sua totalità a partire dal 1° luglio e, successivamente, non potranno più applicare le nuove norme del codice (sospese) né quelle disposizioni in precedenza vigenti, abrogate dal codice stesso (si pensi per esempio alla legge Merloni). Per superare questo problema nello schema di decreto si stabilisce che dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (1° luglio) le amministrazioni torneranno ad applicare, fino al 1° gennaio 2007, le disposizioni che il codice stesso aveva abrogato e che regolavano le materie oggetto della sospensione.

Il testo prevede due interventi sul codice appalti, il primo di sospensione di alcune disposizioni, il secondo teso a

correggere sotto il profilo formale 27 punti dell'articolato.

Per quel che riguarda il primo aspetto la proposta prevede il rinvio al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'appalto di progettazione ed esecuzione, cosiddetto appalto integrato (articolo 3, comma 7, e articolo 53, commi 2 e 3), nelle due versioni, con a base di gara il progetto preliminare o quello definitivo, che il codice liberalizza ampiamente rispetto a quanto prevedeva la legge Merloni. Il rinvio al 1° gennaio dell'anno prossimo riguarderà anche l'articolo 33 (centrali di committenza), l'articolo 49, comma 10 (divieto per l'impresa ausiliaria di svolgere il ruolo di subappaltatrice), l'articolo 56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara), l'articolo 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), l'articolo 58 (dialogo competitivo) e l'articolo

59 (accordi quadro ma limitatamente ai settori ordinari). A sorpresa, rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, non figura fra le norme sospese quella sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, probabilmente oggetto di intervento modificativo nei prossimi mesi quando, a questo decreto, seguirà quello che conterrà le vere e proprie modifiche alle disposizioni sospese.

La seconda parte del decreto prevede la correzione di alcuni errori materiali contenuti nel codice, nonché una nuova disposizione (comma 1, lettera b) in cui si delega il regolamento attuativo del codice a prevedere il trasferimento al ministero delle infrastrutture sull'attività degli organismi di attestazione, oggi in capo all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Sorgono peraltro dubbi su questa proposta sia sotto il profilo della rispondenza alla delega che fu alla base dell'emanazione del decreto 163, sia rispetto all'impostazione originaria della legge quadro sui lavori pubblici, peraltro integralmente ripresa dal codice, che creò un'autorità indipendente anche per il controllo sull'intero sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni. Fra le correzioni formali si segnala, per i concorsi sotto soglia, il richiamo alla disciplina degli affidamenti di progettazione di importo inferiore ai 10 mila euro (selezione fra almeno cinque soggetti), con un possibile effetto di riduzione della concorrenza e della trasparenza rispetto ai concorsi di progettazione sopra soglia (riproduzione riservata)

ItaliaOggi pubblica il testo dello schema di decreto legislativo correttivo del codice degli appalti, oggi all'esame del consiglio dei ministri

ART. 1

Termini di efficacia

1. L'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è sostituito dal seguente:

«Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° gen-

naio 2007:

- 1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle parole «nonché a centrali di committenza»;
- 2) articolo 49, comma 10;
- 3) articolo 58;
- 4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari».

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° gennaio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1° gennaio 2007».

ART. 2

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: «E del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42»;

2) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a nor-

ma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;

3) all'articolo 26, comma 1, le parole «requisiti soggettivi» sono sostituite con le parole «requisiti di qualificazione»;

4) all'articolo 40, comma 4: a) alla lettera c) sostituire le parole «comma 3, lettera c) con le seguenti: «comma 3, lettera b)»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente: «(f-bis) le modalità per l'esercizio della vigilanza da parte del ministero delle infrastrutture sull'attività degli organismi di attestazione»;

5) all'art. 55, comma 5, secondo periodo, la parola «lavori» è sostituita con la parola «contratti»;

6) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio Iscrizioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato.»;

7) all'articolo 77, comma 5, le parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della leg-

ge 29 luglio 2003, n. 229) sono soppresse;

8) all'articolo 89, comma 2, le parole «26, comma 2» sono sostituite con le parole «26, comma 3»;

9) all'art. 110, dopo la parola «proporzionalità», sono inserite le parole «con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2»;

10) all'articolo 122, comma 5:

a) nel primo periodo, le parole «I bandi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 e i bandi»;

b) nel terzo periodo dopo le parole «I bandi» inserire le seguenti: «e gli avvisi di cui comma 3»;

c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;

12) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «nonché comma 7, terzo periodo.»;

13) all'art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

14) all'art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola «integrato» è sostituita con le parole «di progettazione e esecuzione»; la parola «unico» è soppresa;

15) all'articolo 184 è aggiunto il seguente comma: «4. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in

vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

16) all'art. 189, comma 3, settimo periodo le parole «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «aggiudicate con procedura di gara».

17) all'articolo 194, comma 10, le parole «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di rigassificazione».

18) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole «dall'autorità competente di uno stato membro» sono sostituite con le parole «dall'autorità competente»;

19) all'articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatari che esercitando una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelte secondo il ricorso a una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti»;

20) all'art. 222, comma 2, le parole «dell'articolo 40» sono sostituite con le parole «dell'articolo 221»;

21) all'articolo 242, comma 5, la parola «lavori» è sostituita con le parole «opere».

ENTI LOCALI/ Incontro tra Amato, Lanzillotta e Anci

Testo unico riscritto Card elettronica con costi più bassi

Un ddl per riscrivere il testo unico degli enti locali. Costi più bassi per la carta d'identità elettronica. Terzo mandato al vaglio delle commissioni parlamentari.

Il ministro dell'interno, Giuliano Amato, con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, alla presenza dei sottosegretari di stato Alessandro Pajno e Franco Bonato, ha avviato ieri il confronto con i rappresentanti delle autonomie locali incontrando la delegazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, guidata dal presidente Leonardo Domenici. Tre i temi all'ordine del giorno: la delega per il Testo unico degli enti locali, la carta di identità elettronica e il terzo mandato dei sindaci.

I ministri Amato e Lanzillotta hanno annunciato l'elaborazione di un disegno di legge delega per la riscrittura del testo unico degli enti locali, coerente con la nuova impostazione del titolo V della Costituzione dettata sia in materia di funzioni e organizzazione sia in relazione all'ordinamento. Il testo sarà

sottoposto «in tempi brevi», come spiega un comunicato del ministero dell'interno, alle rappresentanze delle autonomie locali.

Sulla carta d'identità elettronica il ministro Amato ha sottolineato la necessità di cambiare passo, abbassandone il costo, semplificando le procedure e riportandola nell'ambito degli enti locali. Il ministro Lanzillotta ha quindi chiesto al responsabile del Viminale di co-

stituire un gruppo di lavoro per arrivare, di concerto con tutti i ministri interessati, alla definizione di un nuovo provvedimento.

Infine si è parlato della questione del terzo mandato dei sindaci. Il ministro Amato si è impegnato a sottoporre il tema, che è di particolare urgenza, alle competenti commissioni della camera e del senato. (riproduzione riservata)

Soru in pressing sul fisco

Il governo e la regione Sardegna cominciano a discutere di fiscalità. Il governatore, Renato Soru, è stato ricevuto ieri a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, e dal sottosegretario alla presidenza, Enrico Letta. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i temi di maggiore rilevanza per la regione. In primo luogo, la questione delle entrate, cioè della definizione delle soluzioni tecniche per adeguare alle disposizioni del titolo III dello Statuto le norme relative alle compartecipazioni regionali ai tributi erariali (Ire, Ires, Iva), e il contenzioso relativo al minor gettito percepito dalla regione negli anni passati. A tale proposito sarà presto organizzato un incontro operativo tra governo e regione. Sugli altri temi affrontati (beni demaniali, servizi militari, dotazione infrastrutturale della Sardegna, tariffe energetiche) il sottosegretario Letta sarà nelle prossime settimane a Cagliari per l'insediamento del comitato tecnico che dovrà valutare nel complesso questi problemi.

La risposta della Cdc a un comune Conti in rosso? Interinali a casa

DI GIOVANNI GALLI

Stop alle assunzioni e ai rinnovi dei contratti di lavoro interinali negli enti locali con i conti in rosso.

In particolare, gli enti pubblici che nel 2005 hanno superato i limiti di bilancio imposti dal patto di stabilità non possono operare nuove assunzioni, né rinnovare i contratti in scadenza ai lavoratori interinali. A stabilirlo è la Corte dei Conti rispondendo ieri ad un quesito posto dalla Provincia di Viterbo che, nel 2005, aveva appunto sfiorato il patto e che quest'anno si è trovata con una trentina di contratti interinali in scadenza e quindi da rinnovare.

«Appare impossibile» scrive la Corte dei conti «superare il divieto, in quanto, malgrado l'apprezzabile comportamento dell'ente che ha tempestivamente provveduto ad adottare misure miranti a rientrare nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, non è possibile affermare l'inapplicabilità in via generale del divieto normativo all'assunzione di perso-

nale a qualsiasi titolo, nel cui concetto va ricompresa anche il rinnovo del precedente contratto di lavoro interinale, e ciò per evidenti ragioni logico-sistematiche di corretta applicazione della norma in questione». Il pronunciamento della Corte dei conti, sebbene riferito alla situazione della provincia di Viterbo, per estensione, riguarda un consistente numero di enti disseminati in tutta Italia, rendendo impossibile il rinnovo di alcune migliaia di contratti interinali.

Sulla questione, nei mesi scorsi, si erano già espressi l'Upi, l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), i sindacati ed altre istituzioni, ma le loro conclusioni sono state spesso contrastanti.

Per l'Unione delle province italiane (Upi), ad esempio, le amministrazioni che avevano predisposto il piano di rientro nel patto di stabilità avrebbero potuto procedere al rinnovo dei contratti in scadenza. Ma la magistratura contabile, con la pronuncia di ieri, ha deciso il contrario. (riproduzione riservata)

Segue da pag. 36

tuita con la parola «contratti»;

22) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;

23) all'articolo 253, comma 15, le parole «; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data» sono soppresse;

24) all'articolo 253, comma 21, le parole «di intesa» sono sostituite dalla seguente «sentita»;

25) all'art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola «appalto» è soppressa la parola «integrato»;

26) all'art. 28 dell'allegato XXI, le parole «art. 143, comma 11» sono sostituite con le parole «art. 33, comma 3»;

27) la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è sostituita dalla deno-

minazione «Ministero delle infrastrutture».

ART. 3

1) Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

2) Le procedure di cui all'articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2.